

**CONVENZIONE**  
**TRA LA CITTÀ DI PARABITA ED IL COMUNE DI**  
per l'utilizzo congiunto di personale ex art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di \_\_\_\_\_

tra

il COMUNE DI PARABITA con sede in Parabita Via L. Ferrari rappresentato da \_\_\_\_\_, che agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, con domicilio per la carica presso la sede comunale,

e

il COMUNE DI \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ o rappresentato da \_\_\_\_\_, che agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta domiciliata per la carica presso la sede comunale

**PREMESSO:**

- che l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);

- che, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

- che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza ;

- che l'art. 2, comma 8, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018 e valido per il triennio 2018/2020, ha previsto che continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del nuovo contratto, le disposizioni del precedente CCNL;

Dato atto che:

- che, con deliberazione G.C. n. . . . . del . . . . ., il Comune di Parabita ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo ai sensi della normativa citata, di personale dipendente di altro Ente del medesimo comparto, con profilo professionale di "Specialista di Polizia Locale", Categoria D;

- che, con deliberazione G.C. n. . . . . del . . . . ., il Comune di \_\_\_\_\_, in accoglimento della richiesta in tal senso, avanzata dal Comune di Parabita prot. n. . . . . del . . . . ., ha approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo ai sensi della normativa citata, di proprio personale dipendente, di analoghi profilo e categoria;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1- Oggetto, Finalità e profili generali di riferimento**

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale del \_\_\_\_\_ dipendente del Comune di \_\_\_\_\_, da parte del Comune di Parabita, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo,

durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza e, qualora necessario, anche al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza.

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e ss.mm.ii.

In virtù della presente convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000, il Comune di \_\_\_\_\_ acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Parabita, di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale sopra indicati.

#### **Art. 2 - Individuazione personale da utilizzare**

Il Comune di \_\_\_\_\_ concede al Comune di Parabita il nullaosta all'utilizzo del personale proprio dipendente in forma parziale, con il consenso del lavoratore interessato, previa individuazione tra quelli dotati delle necessarie caratterizzazioni professionali ed operative.

#### **Art. 3 - Durata convenzione.**

La presente convenzione ha durata di tre mesi dalla data di sottoscrizione della stessa.

Ciascun Ente potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di recesso.

È sempre ammessa la rinuncia da parte del dipendente interessato.

#### **Art. 4 - Tempi di utilizzo del personale.**

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Parabita e quindi il tempo di utilizzo da parte dello stesso, è pari a n. 18 ore settimanali (sulle 36 ore settimanali complessive), da effettuarsi come da seguente calendario:

**Calendario:** \_\_\_\_\_

Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

#### **Art. 5 - Gestione del personale utilizzato**

Il rapporto organico del/la dipendente è mantenuto presso il Comune di provenienza, titolare del rapporto stesso.

La prestazione lavorativa di che trattasi presso il Parabita è consentita per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali.

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del Comune di \_\_\_\_\_, ivi compresa la disciplina relativa ad eventuali progressioni economiche e/o emolumenti accessori, fermo restando quanto espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L. del 21 maggio 2018, sarà gestito esclusivamente dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.

L'utilizzo temporaneo oggetto della presente regolamentazione determina, per il/la lavoratore/rice, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Parabita, l'insorgere di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchico-funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del/la lavoratore/rice medesimo/a dall'Ente di provenienza.

Il Comune di Parabita e il Comune di \_\_\_\_\_ si impegnano ad applicare le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza della lavoratrice, in ragione dell'impegno lavorativo presso i due Enti.

#### **Art. 6 - Ferie e Malattia**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi autonomamente e separatamente dall'amministrazione competente.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità stabilite dalla vigente normativa sia al Comune di Parabita che al Comune di \_\_\_\_\_.

### **Art. 7 - Trattamento economico del dipendente**

Al/la dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento.

Nel periodo di durata della convenzione, il/la dipendente percepirà il trattamento economico previsto per la categoria di inquadramento D, dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto, tra cui il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali stipulato il 21.05.2018 al momento vigente, oltre incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo di prestazione oggetto della presente convenzione.

Il trattamento economico sarà rapportato all'orario settimanale d'obbligo, sulla base del contratto individuale vigente, quindi, a n. 36 ore settimanali.

All'interessato/a sarà, inoltre, corrisposto il trattamento economico accessorio eventualmente spettante.

### **Art. 8 - Oneri finanziari e riparto.**

Il Comune di \_\_\_\_\_ erogherà per intero le competenze economiche spettanti alla dipendente per le prestazioni effettuate in relazione all'orario contrattuale individuale d'obbligo, oltre eventuali compensi accessori per attività resa presso l'Ente, anticipando le somme a carico del Comune di Parabita, il quale rimborserà al Comune di \_\_\_\_\_ le somme da questo anticipate a titolo di trattamento economico fisso e accessorio per n. 18 ore settimanali di lavoro ordinario prestate dal/la dipendente presso il Comune di Parabita, comprensive degli oneri diretti e riflessi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali.

Il rimborso avverrà, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di \_\_\_\_\_ secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate.

Ciascun Ente convenzionato corrisponderà direttamente alla dipendente l'eventuale trattamento economico "accessorio", qualora spettante;

Il Comune di Parabita corrisponderà al personale utilizzato, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a suo carico, il rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. del 14.09.2000. Eventuali rimborsi delle spese di viaggio eventualmente sostenute per il Comune di Parabita saranno esclusivamente a carico di quest'Ente, che le dovrà liquidare nei limiti di legge.

Il Comune di Parabita è in ogni caso tenuto a comunicare al Comune di \_\_\_\_\_ i compensi a qualsiasi titolo corrisposti e/o riconosciuti all'interessato/a.

### **Art. 9 - Verifiche inerenti la Convenzione.**

Le Amministrazioni interessate definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione, in relazione alle finalità della stessa. Le verifiche ineriscono in particolare la modalità di gestione del personale utilizzato.

### **Art. 10 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione**

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la medesima durata.

b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa.

La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

### **Art. 11 - Risoluzione della Convenzione.**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
- quando l'Ente utilizzatore non ottempererà, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti.

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso, anche a mezzo PEC, di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

**Art. 12 - Modalità di risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione.

Parimenti, con bonaria composizione dovranno essere risolte eventuali divergenze interpretative relative all'applicazione del nuovo CCNL del 21/05/2018, anche a seguito di eventuali interventi chiarificatori in merito all'applicazione del presente istituto contrattuale.

**Art. 13 - Norme di rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali.

La presente convenzione, redatta in triplice originale, non è soggetta ad obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto .....li.....

Per il Comune di Parabita .....

Per il Comune di \_\_\_\_\_.....

Per accettazione: Il/La Dipendente .....